



COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 – Fax. 0827/39380

www.comune.conzadellacampania.av.it - e-mail: conzacampania@libero.it

ORDINANZA SINDACALE NR. 7/2020 del 23.03.2020

OGGETTO: MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 - (ART.50 DEL DGLS 267/2000) – Chiusura di tutti gli uffici comunali e individuazione dei servizi essenziali da rendere in presenza fisica –

IL SINDACO

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili a tutto il territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili a tutto il territorio nazionale;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili a tutto il territorio nazionale;

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Regione Campania dalla n. 1 alla n. 20;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18;

Viste le Ordinanze adottate ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 50 del TUELL, dal Presidente della Giunta Regionale Campania;

Rilevato che, nonostante sia garantita pienamente la disponibilità degli operatori commerciali a garantire l'apertura dei propri esercizi, si registrano continue richieste da parte della cittadinanza di adozione di ulteriori restrizioni alla mobilità, rilevando le occasioni di acquisto presso detti esercizi, quali forme di ingiustificati assembramenti;

Considerato che:

- nei sopra citati decreti è inoltre prevista la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento finalizzate alla prevenzione della diffusione del COVID-19 anche al di fuori dei casi già elencati nei provvedimenti stessi;
- il citato DPCM 08/03/2020, all'articolo 3, prevede che: “Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13/03/2020, di fatto obbliga tutti i cittadini a restare nelle proprie abitazioni;
- che tali prescrizioni hanno portato a ridurre drasticamente anche le attività lavorative, anche pubbliche, per ridurre il rischio di contagio dovuto al contatto tra le persone ed allo spostamento dalle proprie abitazioni

Ritenuto di contribuire a tali prescrizioni rendendo ancora più stringenti le disposizioni in rodine ai servizi espletati presso il Municipio di Conza della Campania, sia per i dipendenti che le svolgono sia per i cittadini

Ricordati i precedenti provvedimenti in tema:

- **DGC 20 del 09.03.2020 ad oggetto** CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19. APPROVAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE STRAORDINARIE PER LO SVOLGIMENTO DI FORME DI LAVORO AGILE (SMART WORKING).
- **DGC 23 del 16.03.2020 ad oggetto** “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE – PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS (COVID19)”;

- nota ai dipendenti tutti protocollo 1446 del 09.03.2020 ad oggetto "Misure di contenimento del diffondersi del virus COVID-19"
- ordinanza sindacale n. 4 del 09.03.2020 ad oggetto "ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) PER PROGRAMMARE LE MISURE ORGANIZZATIVE E PREVENTIVE DA ADOTTARE PER LA GESTIONE DELLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19"
- AVVISO ALLA CITTADINANZA del 09.03.2020 contenente comunicazioni in ordine alla gestione della emergenza sanitaria da COVID-19, del 13.03.2020 in ordine alla sanificazione del territorio – del 22.03.2020 sui divieti di spostamento su mezzi di trasporto pubblico

Valutato opportuno individuare, in seguito, i servizi essenziali da rendersi in presenza fisica dai dipendenti del Comune di Conza della Campania, oltre che determinare nuove disposizioni in ordine all'orario di lavoro come di seguito:

Ritenuto pertanto che a far data dalla adozione della presente ordinanza e fino al prossimo 03.04.2020 sono considerate "*attività indifferibili da rendere in presenza*":

1. Attività della protezione civile;
2. Attività della polizia locale e sicurezza urbana e del territorio;
3. Attività urgenti dello stato civile, anagrafe, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria (previo appuntamento);
4. Attività del protocollo comunale (previo appuntamento per le consegne manuali);
5. Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e ambientale;

Dato atto che tutte le attività di protezione civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, conseguentemente i dipendenti assegnati al COC dovranno garantire la presenza e l'assolvimento delle relative funzioni, se pur non in necessaria compresenza".

Ritenuto di stabilire altresì:

- l'adozione da parte dei dipendenti di tutte le precauzioni necessarie e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo tale da limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;
- che tutte le restanti attività saranno erogate in modalità agile, sotto la vigilanza e monitoraggio dei responsabili di Servizio, coordinati e coadiuvati dal Segretario Comunale, cui si demanda la emissione di una direttiva, sentiti i responsabili, finalizzata all'attivazione del lavoro agile emergenziale;
- che in alternanza allo svolgimento di attività in modalità agile, il Segretario Comunale qualora possibile, disponga il collocamento in congedo ordinario per il periodo 23 marzo – 3 aprile dei dipendenti che hanno ferie arretrate maturate fino al 31.12.2019;
- che sia assicurata dai responsabili di Servizio, coordinati dal segretario comunale la presenza in ufficio a rotazione di almeno un dipendente per ciascun giorno della settimana, dal lunedì al venerdì, ferma la possibile chiamata degli altri per urgenze e necessità improrogabili caratterizzate dalla necessaria presenza fisica;

Considerato che:

- il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha tempestivamente istituito il C.O.C. al fine di esserne costantemente informato e poter adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;
- a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo.

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, anche alla luce delle risultanze del tavolo di monitoraggio di cui in premessa;

Considerato che l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5 e 7 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale,

ORDINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza e interamente si richiama a sostegno

- La chiusura di tutti gli uffici comunali fino al 03.04.2020 tranne che di quelli di seguito identificati come da rendere **indifferibilmente** in presenza fisica;

INDIVIDUA

Secondo le modalità indicate in premessa, i seguenti servizi pubblici comunali indifferibili DA RENDERE IN PRESENZA FISICA:

1. Attività della protezione civile;
2. Attività della polizia locale e sicurezza urbana e del territorio;
3. Attività urgenti dello stato civile, anagrafe, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria (**previo appuntamento**);
4. Attività del protocollo comunale (previo appuntamento per le consegne manuali);
5. Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e ambientale;

DA ATTO

che tutte le attività di protezione civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, conseguentemente i dipendenti assegnati al COC dovranno garantire la presenza e l'assolvimento delle relative funzioni, se pur non in necessaria compresenza.

DISPONE

- l'adozione da parte dei dipendenti di volta in volta incaricati dei servizi da rendersi in presenza di tutte le precauzioni necessarie e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo tale da limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;
- che tutto le restanti attività siano erogate in modalità agile, sotto la vigilanza e monitoraggio dei responsabili di Servizio, coordinati e coadiuvati dal Segretario Comunale;
- che in alternanza allo svolgimento di attività in modalità agile, il Segretario Comunale qualora possibile, disponga il collocamento in congedo ordinario per il periodo 23 marzo – 3 aprile dei dipendenti che hanno ferie arretrate maturate fino al 31.12.2019;
- che sia assicurata dai responsabili di Servizio, coordinati dal segretario comunale la presenza in ufficio a rotazione di almeno un dipendente per ciascun giorno della settimana, dal lunedì al venerdì, ferma la possibile chiamata degli altri per urgenze e necessità improrogabili caratterizzate dalla necessaria presenza fisica;

DEMANDA

al Segretario generale la emissione di apposita direttiva, sentiti i responsabili, finalizzata all'attivazione del lavoro agile emergenziale

RITENUTA

la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale, nelle more dell'auspicato intervento da parte della Regione o dello Stato ai sensi dell'art.32 della L.833 del 1978 e dell'art.50 c. 5 e 6 del D.lgs 267/2005 che dispone "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 03.04.2020 e comunque fino ad adozione di nuovo provvedimento;
- l'attività di controllo della presente, per la parte in ordinanza, è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art.650 del Codice Penale.
- contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretori.

Dalla Residenza municipale, 23/03/2020

Il Sindaco

(Sig. Luigi Ciccone)



Luigi Ciccone